

21454



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Giudice del lavoro, dott. Diego Vargas, all'udienza del 16/12/2013 pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 37300/2010 Registro Generale e vertente

TRA

rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. Nello Silvestri presso il cui studio in Napoli al Centro Direzionale Isola A/7 elettivamente domicilia;

RICORRENTE

E

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER LA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Direttore p.t, Sede di Napoli rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'Avv. Rossella Del Sarto con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nuova Poggioreale angolo Via San Lazzaro;

CONVENUTO

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 17.9.2010 e ritualmente notificato alla controparte, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver inutilmente esperito il procedimento amministrativo prescritto, conveniva in giudizio l'INAIL per sentirsi riconoscere il

AV

diritto al risarcimento del danno per malattia professionale cui era conseguita un danno biologico nella misura del 60 %, da determinarsi mediante consulenza tecnica, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione in conto capitale e degli interessi legali.

Radicatosi il contraddittorio, il comparente istituto, in via preliminare ha contestato la domanda perchè infondata nel merito chiedendone il rigetto.

Escussi i testimoni ed espletata perizia medico-legale la causa é stata decisa come da sentenza letta in udienza sulle conclusioni delle parti.

La domanda é fondata e deve, pertanto, essere accolta in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno biologico nella misura del 70 %.

Preliminarmente deve rilevarsi come il CTU abbia riconosciuto la natura professionale della patologia riscontrata, linfoma non Hodgkin, riconducendola a livello causale all'attività lavorativa come ricostruita dai testimoni escussi e dalla documentazione prodotta.

Deve, poi, precisarsi che trattandosi di malattia professionale manifestatasi nel luglio 2007 deve applicarsi il D. Lgs. 38/2000 che prevede, a carico dell'INAIL, la costituzione di una rendita a favore del lavoratore in caso di danno biologico superiore al 16 %.

Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: "In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'Inail nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".

Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico; b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di

retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.

3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.

Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità della malattia è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte l'attitudine al lavoro.

Orbene, quanto alla concreta fattispecie che occupa, va rilevato che il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che la patologia lamentata dal ricorrente determina un danno biologico del 70 % a decorrere dalla domanda amministrativa dell'aprile 2009.

Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.

In particolare, i chiarimenti resi su sollecitazione di parte ricorrente hanno consentito di stabilire il nesso di causalità, in termini di elevata probabilità, tra la patologia da cui è affetto il ricorrente e la esposizione al benzene in occasione dell'attività lavorativa come riferita dai testimoni escussi.

Va, pertanto, accolta la domanda e per l'effetto deve essere condannato l'I.N.A.I.L. a pagare a parte ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38/00 e d.m. 12 luglio 2000 a mezzo rendita nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 70 % a far data dall'1/5/2009, oltre interessi al saggio legale dalla insorgenza del diritto alla prestazione e fino al saldo.

Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza così come le spese di CTU che vengono liquidate come da separato decreto.

P Q M

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Sollo Vincenzo, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'INAIL a pagare a parte ricorrente l'indennizzo di cui all'art.13 d.l.vo 38/00 e D.M. 12/7/00 a mezzo costituzione di una rendita nella misura corrispondente ad una percentuale del

danno biologico pari al 70 % a far data dall'1/5/09 oltre interessi al saggio legale dal 120 ° giorno successivo alla decorrenza e fino al saldo;

- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.500, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'INAIL;

NAPOLI 16/12/2013

Il Giudice del Lavoro
Dott. Diego Vargas

